

Cass. pen. Sez. I, (ud. 03-06-2004) 02-07-2004, n. 29067

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL 05/04/1948;

Avverso sentenza del 01/10/1948 CORTE APPELLO DI BOLOGNA;

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE NARDO Giuseppe;

sentito il P.G. Dr. M. Fraticelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del reato sub c) ed al conseguente trattamento sanzionatorio;

sentito il difensore Avv. Savino Lupo del foro di Bologna che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 1^o ottobre 2003, in parziale riforma dalla sentenza di primo grado, escludeva la pena della multa e confermava per il resto la sentenza appellata aveva condannato (omissis) con attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e la diminuzione del rito abbreviato, alla pena detentiva di anni 14 di reclusione, oltre che alla pena accessoria prevista dalla legge, per i seguenti reati unificati dalla continuazione:

A) concorso in favoreggiamento dall'ingresso clandestino in Italia di 11 cittadini cinesi (artt. 110 c.p.p. - 12, co. 1^a e 3^a D.Lvo 286/98), ricevendo i clandestini al loro arrivo a Bologna dopo che gli stessi avevano attraverso la frontiera stipati nel sottofondo di un "camper", facendoli salire sull'autovettura "Pontiac" ed accompagnandoli in un appartamento, di proprietà dell'imputato, ove venivano nascosti e segregati;

C) concorso in sequestro di persona continuato a scopo di estorsione (artt. 81, 110, 630, co. 2^a, c.p.) per aver sequestrato, segregandoli dall'interno dall'appartamento, i detti cittadini cinesi al fine di conseguire dai parenti di ciascuno di essi somme di denaro come prezzo per la loro liberazione; dal quale sequestro derivava la morte di Lin Fenzhao che nel tentativo di fuggire dall'appartamento calandosi da una finestra del quinto piano precipitava nel vuoto;

D) Violenza sessuale (artt. 609 bis e 609 ter n. 4 c.p.) nei confronti di (omissis) con l'aggravante di aver commesso il fatto su persona sottoposta a limitazione della libertà personale.

Fatti accertati in Bologna il 3 e 5 agosto 2001.

Al detto imputato era stata pure contestata, in relazione ai fatti di causa, la partecipazione ad associazione di tipo mafioso con ruolo organizzativo (capo B), ma da tale delitto il medesimo è stato assolto già in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i seguenti motivi:

1) vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino dei cittadini cinesi in Italia (art. 12 co.

1^a e 3^a, D.Lvo 286/98), essendosi limitata la sua condotta a favorire, invece, la permanenza in Italia dei clandestini, non essendo emersa la prova dal concorso dall'imputato con coloro che materialmente avevano reso possibile l'attraversamento della frontiera da parte dei clandestini. Sostiene il ricorrente che il motivo era stato correttamente dedotto nell'atto di appello, ma la Corte aveva erroneamente ritenuto che esso si riferisse all'art. 5 del D.Lvo citato e non già all'art. 12, comma 5. 2) mancanza di motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura "Pontiac" di proprietà dell'imputato che era servita per il trasporto dei clandestini per un percorso durato circa 15 minuti, avente carattere di mera occasionalità;

3) violazione di legge quanto alla determinazione della pena, fissata partendo dalla pena base di anni 27 di reclusione per il più grave delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, pena ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, mentre il 6^o comma dell'art. 630 c.p. prevede che, alla pena prevista dal comma 2^a (anni 30 di reclusione) è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni.

4) Infine, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dal fatto ritenuto più grave quale, appunto, il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), invece dei reati di cui agli artt. 605, 56, 629 c.p. (sequestro di persona e tentata estorsione). Richiama a tal proposito il ricorrente la giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo cui deve escludersi il reato di cui all'art. 630 c.p.p. allorchè abbia dato causa sia alla privazione della libertà che alla richiesta estorsiva un precedente rapporto sia pure di natura illecita tra l'imputato e la vittima.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato quanto al primo motivo con il quale si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (art. 12, co. 1^a e 3^a, D.lvo 286/98) invece dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 12, comma 5^a, del detto decreto (favoreggiamento della permanenza degli stranieri clandestini).

Infatti, pur avendo equivocato la Corte di merito in ordine alla prospettazioni difensive come riferentesi alla diversa ipotesi di cui all'art. 5 del decreto, dal contenuto complessivo della motivazione della sentenza impugnata si inferisca come la predisposizione di un mezzo quale l'autovettura "Pontiac" capace di trasportare 12 persone nonchè di un appartamento quale base logistica per alloggiare i clandestini al loro arrivo nel nostro paese e tenerli in stato di cattività fino al pagamento della somma richiesta ai loro parenti nel paese di origine costituisce un chiaro ed inequivocabile elemento per ritenere la sussistenza quanto meno di un preventivo accordo con la rete organizzativa addotta al trasferimento dei clandestini e, quindi, il concorso nel reato di cui all'art. 12, co. 1^a e 2^a, D.Lvo 286/96.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che il comma 4^a dello stesso art. 12 D.Lvo citato preveda la confisca obbligatoria dal mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 12, commi 1^a e 2^a, D.Lvo art..

Anche il quarto motivo è infondato.

Questa Corte a sezioni unite (sentenza n. 25 dal 17.12.2003), risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione giuridica dei fatti allorchè essi divergono dall'ipotesi del tipico sequestro di persona a scopo di estorsione in quanto, come nel caso di specie, tali fatti sono caratterizzati dalla preesistenza di rapporti di natura illecita tra i membri dell'organizzazione criminosa e le vittime, ha affermato il principio secondo cui integra il delitto di cui all'art. 630 c.p. - dovendosi invece escludere il concorso dei delitti di sequestro di persona (art. 605 c.p.) e di estorsione, consumata consiste nella privazione dalla libertà di una persona, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale pretesa sulla base di un precedente rapporto illecito.

Hanno ritenuto a tale riguardo le Sezioni Unite che anche nel caso di specie il prezzo è la controprestazione che viene imposta quale corrispettivo dalla liberazione della persona per se la somma richiesta per il riscatto traggono il loro movente da preesistenti rapporti illeciti quali quelli inerenti all'ingresso dei stranieri clandestini nel territorio dello Stato.

Questo Collegio, concorda pienamente con l'indirizzo accolto dalle Sezioni Unite della Corte e non ha, quindi, motivo per discostarsene.

E' fondato, invece, il terzo motivo di ricorso.

La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello salvo che per l'esclusione della pena della multa, nella determinazione della pena è partita erroneamente dalla pena base di anni 27 di reclusione per il più grave reato di cui al capo c) (sequestro di persona a scopo di estorsione, dal quale è derivata, quale conseguenza non voluta dal reo, la morte della persona sequestrata) e, previo giudizio di prevalenza dalle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ha applicato su detta pena la diminuzione di un terzo ex art. 630 c.p. deroga alla regola generale di cui all'art. 69 c.p. con esclusione del giudizio di comparazione in relazione alla speciale aggravante della morte dell'ostaggio a, quando ricorra una circostanza attenuante (62, 62 bis), nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 630 c.p. sostituisce la pena di anni 30 di reclusione con la reclusione da 20 a 24 anni.

Ma consegue che, trattandosi di pena illegale, la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna rendendosi necessaria la rideterminazione della pena base con applicazione del criterio previsto dal sesto comma dell'art. 630 c.p. nonché dagli aumenti di pena a titolo di continuazione e così della pena complessiva da irrogare.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna; rigetta nel resto il ricorso;

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004